

RELAZIONE UNITARIA PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni di organo di vigilanza, previste dall'art. 2403 cod.civ., sia quelle di organo di controllo contabile, previste dall'art. 2409-bis cod.civ. .

Lo Statuto societario non prevede ulteriori compiti .

L'art. 2429 co.2 cod.civ. dispone che "Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409 ter. "

L'articolo 14 D.Lgs. 27/01/2010 n.39 dispone altresì che i soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti "esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio [...] ed illustrano i risultati della revisione legale."

Pertanto la presente è una relazione unitaria che contiene le seguenti due sezioni :

A) "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27/01/2010 n.39";

B) "Relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art.2429 co.2 Cod.civ."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27/01/2010 n.39

A.1) Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

A.1.1) Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società, costituito dallo stato patrimoniale alla data 31/12/2017 , dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società alla 31/12/2017 , del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il bilancio di esercizio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e non vi sono incertezze significative in merito, tali da doverne dare informativa nel bilancio stesso.

A.1.2) Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.

Siamo indipendenti rispetto alla Società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

A.1.3) Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio affinché fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono altresì responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

A.1.4) Responsabilità del Collegio sindacale per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono :

- l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione citati individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre, in relazione alla nostra responsabilità :

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, saremmo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi potrebbero comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione applicati, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

A.2) Relazione sulla revisione della Relazione sulla gestione

Gli amministratori della Società sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione alla data 31/12/2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società alla data 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società alla data 31/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo identificato errori significativi nella relazione sulla gestione.

B) Relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art.2429 co.2 per.1 Cod.civ.

B.1) Attività svolta dal Collegio nell'adempimento dei propri doveri

B.1.1) Organizzazione e svolgimento dell'attività

Il Collegio ha svolto, durante l'intero esercizio, le attività di controllo e vigilanza nei confronti della Società, come richiesto dalla legge.

L'attività è stata prestata seguendo le disposizioni di legge e le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili .

Il Collegio si è riunito cinque volte, rispettando la frequenza prevista per legge "almeno ogni novanta giorni", alle seguenti date : 26 gennaio, 10 aprile, 27 aprile, 25 luglio, 23 ottobre . Le risultanze delle riunioni effettuate e delle attività svolte, dettagliatamente descritte nei verbali, tutti approvati all'unanimità, sono qui riassunte .

Allo scopo di svolgere al meglio la nostra attività abbiamo non solo effettuato verifiche, controlli ed ispezioni, ma anche raccolto informazioni in varie sedi.

I sindaci hanno presenziato alle riunioni degli organi societari svoltesi durante l'esercizio e riassunte nel paragrafo B.1.5 .

Abbiamo avuto contatti con gli amministratori ed il personale amministrativo, sia intervenendo in sede che mediante canali telefonici o telematici. I rapporti con le persone che compongono la struttura si sono ispirati alla reciproca collaborazione, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati ed avendo chiarito quelli del Collegio .

Abbiamo preso visione della relazione dell'Organismo di vigilanza istituito nell'ambito del modello

organizzativo previsto ex D.Lgs. 231/2001. Non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate in questa sede.

In riferimento alla attività esercitata ed alla struttura organizzativa e contabile dell'azienda, i sindaci, essendo in carica da più esercizi (Valcamonico 8, Paloschi 6, Bono 5), hanno maturato un grado di conoscenza buono .

Pertanto, tenuto conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, la fase di pianificazione dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri citati - è stata attuata anche mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già noto .

In relazione a questo esame si è rilevato che nel corso dell'esercizio non sono sostanzialmente mutate:

- l'attività svolta dalla Società, coerente con quanto previsto all'oggetto statutario;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro".

La Società ha operato nell'esercizio in termini confrontabili con l'esercizio precedente.

Pertanto i nostri controlli sono stati organizzati sulla base di tali presupposti.

Le attività di vigilanza svolte hanno dato i seguenti esiti .

B.1.2) Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto societario

Abbiamo vigilato sull'osservanza dello statuto societario e della legge, in particolar modo la disciplina societaria e le principali disposizioni che disciplinano le attività imprenditoriali (Tutela della riservatezza dei dati personali (*privacy*), Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Limitazioni all'uso di contante per la lotta al riciclaggio finanziario) .

In base alle informazioni assunte ed alle verifiche svolte, possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate dagli organi societari sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale.

B.1.3) Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo preso conoscenza della gestione della Società, delle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente o straordinaria, al fine di individuarne l'impatto economico, finanziario e patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati con periodicità costante.

Possiamo dichiarare che le operazioni decise e attuate dagli organi societari non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale .

B.1.4) Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento

Abbiamo esaminato periodicamente la struttura organizzativa dell'impresa, per valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze poste dall'andamento della gestione. Abbiamo posto particolare attenzione alla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, alla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione ed alla presenza di una costante verifica da parte di ogni responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori. Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente, il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali da rilevare e dispone di una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria hanno conoscenza delle problematiche gestionali della Società.

In esito al lavoro svolto, possiamo ragionevolmente affermare che l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile sia adeguato al tipo di attività svolta, alle dimensioni ed al grado di complessità della azienda ed agli obblighi da rispettare, ed abbia funzionato normalmente.

In particolare, l'assetto contabile è idoneo a rappresentare correttamente e chiaramente i fatti di gestione, la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico. L'assetto consente inoltre di fornire le informazioni necessarie ad adempiere correttamente agli obblighi civilistici in materia di bilancio, a quelli fiscali, previdenziali e relativi alla disciplina del lavoro.

B.1.5) Intervento alle adunanze degli organi societari

I sindaci hanno presenziato, come richiesto per legge, alle seguenti riunioni degli organi societari svoltesi durante l'esercizio : - Consiglio di Amministrazione : 26 gennaio, 9 marzo, 30 marzo, 29 giugno, 26 settembre, 23 novembre; - Assemblea dei soci : 27 aprile .

B.2) Altre attività richieste specificamente dal codice civile

In riferimento agli altri eventuali adempimenti del Collegio, previsti dal Codice civile e di seguito elencati, si precisa che non si sono verificati i presupposti per la loro esecuzione.

In particolare : - non sono state prese delibere di compensi ad amministratori investiti di particolari incarichi, che richiedessero il parere del Collegio (art. 2389); - non sono state rilevate operazioni poste in essere dagli amministratori in situazioni di conflitto di interesse (art. 2391); - non sono stati eseguiti aumenti di capitale che richiedessero il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni da parte del Collegio (art. 2441); - non sono presenti patrimoni destinati che richiedano la relazione del Collegio sul rendiconto finale degli amministratori (art. 2447) ; - non si è dovuto convocare l'assemblea dei soci per omissioni o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, fatti censurabili di rilevante gravità con urgente necessità di provvedere (art. 2406); - non sono pervenute denunce di fatti censurabili da soci (art. 2408); - non si sono rilevate gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della Società per le quali procedere a denunce (art.2409) .

B.3) Attività richieste da altre leggi e dallo Statuto.

In conformità alle disposizioni tributarie, quali soggetti che hanno sottoscritto la relazione di revisione relativa all'esercizio 2016, i componenti del Collegio hanno apposto la loro firma sulle corrispondenti dichiarazioni fiscali per imposte sui redditi e IRAP (modello "Redditi SC 2017" e "IRAP 2017").

Inoltre, dietro richiesta della Società, il Collegio, quale organo di controllo contabile, ha rilasciato la certificazione della documentazione contabile predisposta per liquidare il credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo relative all'esercizio 2016, pari a € 86.690,16, come disposto dall'art. 3 decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Lo Statuto non prevede ulteriori compiti per il Collegio sindacale.

B.4) Adempimenti relativi alle cooperative

B.4.1) Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 cod.civ.) .

Lo scopo mutualistico statutario è così indicato all'articolo 3 :

"La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. (...) La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi

sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142."

Lo scopo statutario, coordinato con i requisiti richiesti per i soci cooperatori, qualifica la Società come cooperativa sociale, secondo la definizione della L. 381/1991, e più propriamente come cooperativa di lavoro in quanto oggetto dello scambio mutualistico è l'apporto di prestazioni lavorative da parte dei soci a favore della Società.

Lo Statuto, all'articolo 8, in riferimento allo scambio mutualistico, obbliga i soci *a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.*

E' inoltre previsto un Regolamento che disciplina il rapporto tra socio lavoratore e Cooperativa, redatto secondo le disposizioni dell'articolo 6 L. 142/2001 .

La Cooperativa, operando da tempo, dispone di una struttura aziendale organizzata grazie alla quale può proporre a persone con appositi requisiti tecnico-professionali lo svolgimento di attività varie di assistenza socio-sanitaria a favore di persone disabili, riabilitazione psichiatrica, assistenza a favore di famiglie e minori, istruzione e formazione di minori. Per offrire queste opportunità di lavoro, la Cooperativa partecipa, direttamente o tramite consorzi, a gare di assegnazione di servizi, stipula convenzioni con enti pubblici o gestisce autonomamente strutture aziendali.

Il rapporto di lavoro è stato disciplinato, oltre che dal citato regolamento, dalle condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative sociali.

In conclusione, i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico sono stati conformi allo scopo statutario.

B.4.2) Condizione di prevalenza mutualistica (art. 2513 cod.civ.) .

Nel corso dell'esercizio la Cooperativa ha effettuato scambi mutualistici con i soci avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle loro prestazioni lavorative .

Sotto il profilo economico, negli ultimi due esercizi lo scambio mutualistico con i soci rispetto a quello con non-soci è stato caratterizzato dai seguenti valori.

PREVALENZA MUTUALISTICA		
esercizio	2017	2016
costo lavoratori soci [A.1]	1.256.496	1.214.505
costo lavoratori dipendenti [B.1]	3.088.522	3.404.773
coefficiente di prevalenza mutualistica C.1 = A.1 : B.1	40,68%	35,67%
costo prestazioni da professionisti soci [A.2]	8.707	2.643
costo prestazioni da professionisti [B.2]	388.295	403.140
coefficiente di prevalenza mutualistica [C.2 = A.2 : B.2]	2,24%	0,66%
coefficiente di prevalenza mutualistica ponderato [C = (C.1xB.1)+(C.2xB.2) : (B1+B.2)]	36,39%	31,96%
condizione per la prevalenza mutualistica : costo del lavoro dei soci prevalente rispetto a quello dei non-soci (C > 50,00%)	NO	NO
qualifica "cooperativa a mutualità prevalente" - condizione : costo del lavoro dei soci prevalente in almeno uno degli ultimi due esercizi	NO	

Secondo le disposizioni degli articoli 2512, 2513 e 2545-octies, la Società sarebbe qualificabile "Cooperativa a mutualità non prevalente" . Tuttavia, essendo cooperativa sociale e rispettando le norme in materia, secondo il disposto dell'articolo 111-septies delle Norme di attuazione del Codice Civile, è qualificabile "**Cooperativa a mutualità prevalente di diritto**".

B.5) Risultato dell'esercizio sociale (art.2429 com.2 per.1 par.1 cod.civ.)

Il risultato dell'esercizio è pari a € 4.343,00 ed emerge dai dati esposti nel Conto Economico, così sintetizzabili :

PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO	
<i>voce</i>	<i>importo</i>
Valore della produzione	4.661.650
Costi della produzione	-4.625.617
Risultato operativo	36.033
Partite finanziarie	-31.690
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Risultato prima delle imposte	4.343
Imposte sul reddito	0
Risultato generale	4.343

Il risultato trova conferma nei dati esposti nello Stato Patrimoniale, così sintetizzabili :

PRINCIPALI AGGREGATI DELLO STATO PATRIMONIALE	
<i>voce</i>	<i>importo</i>
stato patrimoniale attivo	5.017.761
passività	3.916.819
patrimonio netto (al netto del risultato)	1.096.599
risultato di esercizio	4.343
totale a pareggio	5.017.761

In merito al risultato dell'esercizio, si rileva che, da un lato, è sensibilmente influenzato da componenti positivi straordinari per 101.870, tra cui figura il credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo 86.690 per il 2016 e 85.460 per il 2017, e oneri straordinari per 22.794 .

In senso opposto si rileva che il conto economico è gravato da spese di ricerca e sviluppo per 207.945 e da alcuni prudenziali accantonamenti a fondi per rischi (voce B.12) per un totale di 94.624, così suddivisi : - progetto BIOS, in relazione ai persistenti problemi di gestione del progetto : 30.000; - contenzioso su classamento catastale dell'immobile BIOS, in relazione agli effetti fiscali di una eventuale soccombenza in giudizio : 28.500 ; - rinnovo contratto nazionale di lavoro, in relazione a maggiori oneri emersi durante la trattativa : 20.000 .

Si rileva, altresì, dal rendiconto finanziario che il flusso finanziario netto dell'esercizio è stato negativo per € 51.389.

B.6) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio (art.2429 co.2 periodo 1 parte 3^a cod.civ.)

È stato esaminato il progetto di bilancio sottoposto alla vostra approvazione e, oltre a quanto è già stato esposto nella precedente "Relazione del revisore indipendente", si forniscono alcune ulteriori informazioni.

Sono stati verificati : l'impostazione, la generale conformità alla legge per quello che riguarda i principi e i criteri di redazione, la struttura ed il contenuto dei prospetti contabili, i criteri di valutazione delle voci, il contenuto della nota integrativa. A tale riguardo non si hanno osservazioni.

In merito alla possibilità, ex art.2423 co.5 cod.civ., di derogare ai principi di legge in materia di redazione del bilancio qualora essi siano incompatibili con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, si rileva che la Società non ha dovuto usufruirne .

I criteri utilizzati per la valutazione delle voci patrimoniali non si discostano da quelli utilizzati per il precedente esercizio.

Abbiamo altresì verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta

conoscenza e a tale riguardo non si hanno osservazioni .

Ai sensi dell'art. 2426 co.1 num. 5) cod.civ., dopo specifico controllo, abbiamo espresso il nostro consenso al mantenimento nell'attivo dello stato patrimoniale (voce B-I-1) di costi di impianto e di ampliamento pregressi per € 27.301, opportunamente ammortizzati, per un valore residuo di € 3.577. Gli amministratori hanno inteso, invece, non capitalizzare i costi di ricerca e sviluppo per € 207.945 e la scelta è adeguatamente motivata in nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2426, co.1, num. 6) cod.civ., abbiamo preso atto che non si deve rilevare alcun valore di avviamento da iscrivere alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale.

Abbiamo esaminato il Rendiconto finanziario e possiamo dichiarare che espone l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dalle varie attività.

Abbiamo esaminato la Relazione sulla gestione e possiamo dichiarare che espone le informazioni richieste per legge (art. 2428 cod.civ.), illustrando in modo adeguato ed esauriente la situazione della Società, l'andamento ed il risultato della gestione, nonché i principali rischi e incertezze cui essa è esposta.

In conclusione non abbiamo da avanzare proposte particolari riguardanti il bilancio .

B.7) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio di esercizio (art.2429 com.2 per.1 par.3 cod.civ.)

Non avendo osservazioni da avanzare, in considerazione di quanto esposto, si propone all'Assemblea di approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione.


In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio :


DESTINAZIONE DELL'UTILE	
descrizione	importo
utile	4.342,82
devoluzione al fondo mutualistico	130,28
accantonamento alla riserva legale	1.302,85
dividendo al socio finanziatore	2.909,69

si precisa che è in linea con i dettami di legge e statutari.

Orzinuovi, 9 APRILE 2018

Il Collegio sindacale

(firma Pierleonardo Valcamonico) 

(firma Aldo Paloschi) 

(firma Giuseppe Bono) 